



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

LICENZIAMENTO
DIRIGENTE

R.G.N. 16587/2023

Cron.

Rep.

Ud. 25/02/2025

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLA PAGETTA	- Presidente -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	- Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere -
Dott. GUALTIERO MICHELINI	- Consigliere -
Dott. ELENA BOGHETICH	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16587-2023 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ██████████

- ricorrente -

2025

contro

1006

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ██████████
presso lo studio dell'avvocato ██████████
che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2689/2023 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 26/06/2023 R.G.N. 3129/2022;



RILEVATO CHE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a. per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 24.9.2020.

2. La Corte territoriale – premessa la legittimità del provvedimento cautelare di sospensione dalle cariche di Amministratore e CEO di [REDACTED], [REDACTED], nonché rilevata la specificità e tempestività della contestazione disciplinare – ha, in sintesi, evidenziato come risultavano provate tutte le numerose condotte descritte nella lettera di contestazione disciplinare e consistenti essenzialmente nell'inadempimento alle raccomandazioni contenute nei *reports* Audit del 2014 e del 2017 nonché nella omessa vigilanza sulla registrazione nel sistema informatico aziendale Indaco ("Modalità per la gestione degli eventi incidentali attraverso il Sistema della Banca Dati Eventi Incidentali) di numerosi infortuni sul lavoro intervenuti nel periodo 2010-2020 (con particolare riferimento a 4 gravi infortuni occorsi il 25.4.2018, il 25.10.2019, il 12.11.2019 e 23.1.2020), omissione che aveva fatto (falsamente) risultare una società a zero incidenti nel periodo 2012-2018 e minori incidenti (rispetto a quelli effettivamente intervenuti) nel 2019-2020 e che aveva consentito – al dirigente - il conseguimento degli obiettivi affidati e dei premi ad essi collegati.



3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. avendo, la Corte di appello errato nel ritenere che il rapporto Audit della società del 2018 contenesse il rilievo di aver disatteso gli Audit precedenti (del 2014 e del 2017), con conseguente travisamento della prova; i giudici del merito, inoltre, hanno interpretato secondo prudente apprezzamento una prova legale, ossia la confessione di [REDACTED] contenuta nell'Audit 2018.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 2119, 1218, 1176, 2392 e 2381 c.c. avendo, la Corte di appello trascurato che il Responsabile delegato alla funzione HSE (ossia *Health, Safety and Environment*) non aveva informato l'Amministratore delle omissioni delle registrazioni in ordine agli infortuni sul lavoro e agli eventi di primo soccorso/medici, con conseguente insussistenza della violazione dell'obbligo di vigilanza.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. avendo, la Corte di appello trascurato, ai fini della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione disciplinare, di verificare la condotta ascritta all'Amministratore delegato in tutti gli aspetti soggettivi e oggettivi.



4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi motivi.

4.1. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o quantomeno le parti salienti) del report Audit 2018, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ., anche al fine di configurare quale confessione stragiudiziale l'atto invocato dal ricorrente.

4.2. Il motivo è, altresì, carente di specificità in quanto il dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata è formulato in termini generici e atomistici, senza specifico riferimento alle ampie argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, ove – alla luce della disamina di un articolato e complesso quadro probatorio - si sottolineano diversi e numerosi gravi inadempimenti del [REDACTED] anche e proprio con riguardo alla mancata registrazione (nel sistema aziendale Indaco) di gravi infortuni sul lavoro, rispetto ai quali la censura è carente di decisività perché non è dedotta, se non in termini meramente assertivi, l'incidenza dell'eventuale confessione stragiudiziale sulla valutazione di legittimità del licenziamento.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

5.1. La censura formulata come violazione di legge mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità (traducendosi, in realtà in un vizio di motivazione,



vizio il cui esame risulta, fra l'altro, impedito dalla presenza di una pronunzia «doppia conforme»).

Numero registro generale 16587/2023

Numero sezionale 1006/2025

Numero di raccolta generale 8983/2025

Data pubblicazione 04/04/2025

5.2. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

5.3. Infine, nessuna pertinenza all'oggetto della causa ha il richiamo delle responsabilità del Consiglio di amministrazione (e dei delegati) delle società per azioni, di cui all'art. 2381 c.c.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

6.1 Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa



dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa,
ovvero erronea applicazione della legge in ragione della
carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie
concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e
non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione
delle risultanze di causa (*ex aliis*: Cass. 16 luglio 2010 n.
16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

6.2. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea
applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e
dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della
fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un
problema interpretativo, vizio riconducibile all'art. 360, primo
comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare
alla stregua del novellato art. 360, primo comma, n. 5
cod.proc.civ., che - nella versione *ratione temporis* applicabile
- lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo
(cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al
"minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla
motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), vizio che, in ogni
caso, in questa fattispecie non può essere invocato a fronte di
una pronuncia c.d. «doppia conforme».

6.3. Invero, come questa Corte ha affermato, l'attività di
integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c.
compiuta dal giudice di merito - mediante la valorizzazione o
di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori
esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri
desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi
costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva
appunto, in cui si colloca la fattispecie - "è sindacabile in
Cassazione a condizione, però, che la contestazione del



giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale" (cfr. Cass. n. 13534 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005), standards che non vengono nemmeno evocati dal ricorrente.

6.4. L'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento opera sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito.

6.5. Solamente l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; invece, l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta", spettando inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (in termini Cass. n. 18247 del 2009 e Cass.n. 7838 del 2005).

4.6. La parte ricorrente si è limitata ad invocare una diversa combinazione dei parametri e un diverso peso specifico di ciascuno di essi in tal modo trasmodando nella revisione dell'accertamento di fatto, di competenza del giudice di merito.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.



6. Va accolta l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla società controricorrente, in quanto – tenuto conto che il procedimento di deposito telematico è fattispecie a formazione progressiva (cfr. da ultimo Cass. n. 69 del 2025) - l'errore imprevisto (sottolineato con la terza pec "Esito controlli automatici" ove è stato comunicato "errore fatale durante la validazione XML") non è riconducibile a colpa del notificante e la reazione del notificante a fronte del verificarsi del fatto ostativo è stata immediata (ossia svolta nel giorno stesso della ricezione della pec "Accettazione deposito" con cui si spiegava che "l'errore fatale di natura telematica ne impedisce l'accettazione"; conseguentemente le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.

Il Presidente
dott.ssa Antonella Pagetta

